

ACCORDO QUADRO TRA CONFIMPRESEITALIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO PER FORME DI COLLABORAZIONE DI RICERCA, DIDATTICA E FORMAZIONE

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo con sede in Viterbo – Via Santa Maria in Gradi codice fiscale 80029030568 – rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Ubertini.

E

la Confederazione CONFIMPRESEITALIA con sede legale a Roma (RM), in via Veturia n. 45, CF: 96347340588 in persona del legale rappresentante dal Dott. Guido D'Amico (di seguito denominata "Contraente").

PREMESSO

- Che l'Università è sede primaria di ricerca e formazione ed ha il compito di elaborare e trasmettere le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altre Università, Enti e Società;
- che il Contraente, intende collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse con l'Università della Tuscia allo svolgimento di attività integrative e di ricerca su temi di comune interesse ed in particolare: ambiente, natura e filiera agroalimentare dei prodotti tipici locali;
- che l'Università degli Studi della Tuscia dispone di competenze e delle attrezzature necessarie per la realizzazione e/o supporto di programmi di ricerca proposti dal Contraente;
- che il Contraente intende potenziare l'assistenza ai propri associati nei loro progetti di investimento in tecnologie e in impianti ubicati sia in Italia che in paesi esteri;
- l'Università degli Studi della Tuscia, ha interesse ad istituire rapporti di collaborazione con la Parte su indicata e con la sua organizzazione allo scopo di potenziare la propria attività di sostegno al settore delle energie rinnovabili, sostenibilità dei processi, economia circolare e transizione ecologica, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro e delle tematiche di Industria 4.0.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto e finalità)

Il presente Accordo Quadro tra il Contraente e l'Università degli Studi della Tuscia, è intesa a stabilire un accordo di collaborazione bilaterale scientifica di studio e scambio di servizi e tecnologie, attività di ricerca, di consulenza, di esperienza didattica e di formazione accademica e professionale attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse e nello specifico: settore delle energie rinnovabili, sostenibilità dei processi, economia circolare e transizione ecologica, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro e delle tematiche di Industria 4.0.

ART. 2
(Modalità di attuazione)

Durante il periodo di vigenza il presente Accordo Quadro il Contraente potrà affidare all'Università e per essa ai Dipartimenti attività di ricerca su temi previsti dal presente accordo. Qualunque ulteriore accordo andrà regolato attraverso la stesura e la sottoscrizione di apposito e specifico atto contrattuale che richiamerà il presente Accordo Quadro nell'ambito delle responsabilità e disposizioni del Contraente e dell'Università della Tuscia.

Il Contraente e l'Università potranno proporsi reciprocamente attività da svolgere in relazione alle loro esigenze e concordare strumenti e modalità di reciproco gradimento, attraverso la stipula di accordi e/o contratti di ricerca o servizi/convenzioni c/terzi che regolino una o più di queste azioni, purché conformi alla normativa dell'Unione Europea, alla legge della Repubblica Italiana e in particolare alla L. 240/2010, nonché ai regolamenti del Contraente e dell'Università della Tuscia.

ART. 3
(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

Le pubblicazioni scientifiche e le presentazioni a convegni e congressi che scaturiranno dalle attività scientifiche, oggetto del presente Accordo Quadro, dovranno essere autorizzate dalle parti in forma scritta, e contenere i nomi dei ricercatori autori della ricerca, in relazione al contributo specifico.

I Brevetti che potranno scaturire dalle ricerche effettuate nell'ambito del presente Accordo Quadro saranno depositati a nome ed a costo delle parti fermo restando la proprietà intellettuale dei ricercatori.

ART. 4
(Durata)

Il presente Accordo Quadro avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata per uguali periodi di tempo, salvo disdetta da una delle due parti da darsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 5
(Referenti e Comitato di Coordinamento)

L'Università degli studi della Tuscia, nomina referenti per il presente accordo il Prof. Andrea Colantoni e il Prof. Giuseppe Calabrò.

Il Contraente nomina referente del presenta accordo quadro il Dr. Piazzola Gianfranco.

È costituito un Comitato di Coordinamento per l'attuazione del presente Accordo Quadro, composto da n. 4 rappresentanti dell'Università e n. 4 rappresentanti del Contraente con il compito di coordinare le attività di collaborazione, elaborare i programmi di attività ed effettuare il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione.

ART. 5
(Garanzie)

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù della presente convenzione dovrà recarsi per assistere ai lavori di ricerca, presso i locali della controparte.

Le parti garantiscono le conformità dei locali alle norme di sicurezza vigenti.

ART. 6
(Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione.

ART. 7
(Norme finali)

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.4.1986.

Le spese di bollo dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che lo richiede.

Letto, Approvato e Sottoscritto

p. l'Università
IL RETTORE
Prof. Stefano Ubertini

p. il Contraente
IL legale Rappresentante